

LA LEGGE METTE COMUNQUE I BAMBINI AL PRIMO POSTO

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Nella nuova situazione venutasi a creare con la nascita dei due gemelli e la formazione del loro atto di nascita per effetto della dichiarazione della madre che li ha partoriti, essi hanno un nome e cognome e una famiglia in cui crescere. Non sanno che cosa sia successo attorno alla loro nascita; c'è da sperare che ne vengano a conoscenza in modo non traumatico, quando saranno in grado di capirne i tanti aspetti.

Nel loro interesse è ora necessario che tutti collaborino perché essi crescano nel modo più sereno possibile. Il rapporto forte che si è creato con la madre nel corso della gravidanza e quello intenso che crescerà nella famiglia disegneranno lo stato di fatto in cui, raggiunta la maggiore età, essi potrebbero contestare la veridicità della loro filiazione, così come essa, secondo legge, è ora certificata agli atti dello stato civile. Ma una simile iniziativa di contestazione, fondata sul solo dato genetico, sarebbe il segno di un disagio grave, di una conflittualità non risolta, che nessuno può ora augurarsi e augurar loro.

Menzionare prima di tutto i bambini e non le due coppie che si sono contrapposte a causa dell'errore commesso in ospedale, non significa ignorare i programmi frustrati, il trauma subito, il dolore che le accompagnerà, senza che il rimedio previsto dalla legge - il risarcimento del danno - possa eliminarli. E' evidente lo sbilancio manifesto tra una somma di denaro e questi dolori da risarcire. Ma non è così anche quando si tratta, per esempio, di risarcire il danno derivante dalla morte di una persona cara? Non è questo l'unico caso in cui un errore è in realtà irreparabile.

Si è da più parti detto che questa vicenda sarebbe caduta in un vuoto giuridico, nell'assenza di una legge regolatrice. Non è così. Non è mai così. Potrà talora essere difficile ricostruire la disciplina legislativa di una data situazione, traendola da tante

leggi diverse, da convenzioni internazionali, dai principi generali, dalla Costituzione. Ma il giudice non può rinunciare a decidere. D'altra parte, come stiamo vedendo, il Codice Civile contiene le norme che assicurano subito ai nati il loro stato di filiazione e contiene anche le norme che offrono certezza giuridica, rendendone eccezionale la contestazione. Ma, si dice, il Codice non considera specificamente (e diversamente) la straordinaria situazione che si è venuta a creare. E' vero, ma ciò non significa che non vi sia una legge. Significa che il caso specifico meriterebbe forse una regolamentazione diversa da quella prevista per la generalità dei casi. Ma quale? E' difficile che la legge disciplini espressamente ogni possibile ipotesi (qui addirittura quella di un imprevedibile errore) oppure che, rinunciando a farlo, lasci nel vago e rimetta agli ufficiali dello stato civile e poi ai giudici l'incarico di decidere caso per caso di chi i nati siano figli.

Possiamo immaginare il dibattito e le reazioni che seguirebbero alla scelta del Parlamento di introdurre la regola secondo la quale in ogni caso, ciò che solo conta è la composizione genetica dell'embrione da cui il nato deriva. Una simile soluzione assomiglierebbe l'embrione (erroneamente) impiantato nella donna che non ne era destinataria, al pacco che il postino consegna all'indirizzo sbagliato. E che il proprietario, vero destinatario rivendica davanti al giudice dicendo «è mio». Stiamo però parlando di qualcosa di simile, o invece di vicenda radicalmente diversa? Se si adottasse la regola dell'assoluta priorità genetica e della irrilevanza di tutto il resto, ci sarebbe anche da chiedersi in che situazione si troverebbe, nei nove mesi della gravidanza, la donna incinta. Mero involucro, abusivamente occupato? Potrebbe essa e come, decidere di avvalersi della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza? Se la risposta è positiva, vuol dire che quella gravidanza, nel rapporto con gli interessi che fanno capo al feto, riguarda lei e non altri.

Le regole in vigore danno per ora sicurezza e tranquillità ai due bambini. Il «preminente interesse dei minori» è principio cui sempre devono attenersi i giudici e tutte le autorità pubbliche. «Preminente» significa che passa davanti alle aspettative, agli interessi e persino ai diritti di tutti gli altri.

